



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 355/2015

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

2272

PRONUNCIATA IL:

7 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 SET. 2016

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 355/2015
depositato il 23/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101280/2014 IRPEF-ALTRO 2009
ADD.LI

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Il Sig. ██████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. TVP01P101280/2014, notificato in data 07/12/2014. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito ai sensi dell'art. 38 commi IV e seguenti del DPR 600/73, derivante da spese ed investimenti eseguiti nel 2009. Nel predetto avviso la determinazione del reddito sintetico scaturiva da:

- spese certe e spese per elementi certi pari complessivamente ad € 25.009,00
- spese per investimenti pari ad € 120.000,00

L'Agenzia delle Entrate pertanto accertava un reddito sintetico di € 145.009,00.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) difetto assoluto di motivazione essendo completamente sprovvisto degli elementi minimi per essere ricondotto ad un "accertamento sintetico" ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73;
- 2) violazione dell'art. 12 c. 7 della L. 212/2000 poiché l'avviso impugnato è stato notificato in data 07/12/2014 e cioè prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla fine dell'attività di verifica conclusasi con il verbale del 26/11/2014;
- 3) violazione del contraddittorio e omessa redazione di un processo verbale conclusivo e riassuntivo di tutte le contestazioni;
- 4) difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art. 42 c. 1 e 3 del DPR 600/73);
- 5) illegittimità della pretesa dell'Ufficio con riferimento alla "famiglia fiscale" non avendo attribuito, l'Ufficio, la giusta valenza ai dati rilevabili dalla famiglia di appartenenza del ricorrente. Nell'anno oggetto della verifica il contribuente costituiva un nucleo familiare insieme alla propria moglie, mentre l'Ufficio non ha in alcun modo tenuto conto del reddito della stessa;
- 6) nel merito il ricorrente evidenzia l'inesatta determinazione della disponibilità finanziaria poiché già nel corso dell'attività di verifica, aveva provato di aver depositato diverse istanze presso gli istituti di credito per il rilascio della documentazione riguardante i movimenti bancari effettuati nell'anno in oggetto, senza tuttavia ottenere risposta.


Il ricorrente chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato ed in via subordinata che sia ridimensionata la rettifica reddituale, con vittoria delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su ciascuna eccezione, senza tuttavia fornire gli elementi che non sono indicati nell'accertamento. Non ha controdedotto inoltre in merito al reddito della moglie di cui non ha tenuto conto in fase di accertamento.

Il ricorrente ha depositato in data 20/11/2015 memorie illustrative allegando documentazione bancaria a supporto della propria tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene fondato il ricorso, riconoscendo carente nella motivazione il



provvedimento adottato. E' infatti dovere dell'Ufficio motivare i propri atti amministrativi al fine di permettere al contribuente di espletare il suo diritto fondamentale ed irrinunciabile alla difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Nel caso in specie l'analisi dell'avviso di accertamento evidenzia una difetto di motivazione nell'individuazione specifica degli elementi caratteristici della tipologia di accertamento ex art. 38 del DPR 600/73 (spese certe e spese per elementi certi). Nel formulare l'accertamento inoltre, non vi è traccia di alcun riferimento alla situazione reddituale del coniuge del ricorrente che pure era dotata di un reddito di circa 18.000,00 euro. Nella valutazione del reddito e delle disponibilità finanziarie, da confrontare con quelle sinteticamente accertate, da sempre l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la necessità di valutare la complessiva posizione dei componenti del nucleo familiare, essendo evidente che, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi e nelle disponibilità finanziarie degli altri componenti del nucleo familiare. Nel caso in specie ciò non è stato fatto.

Con le memorie illustrative il ricorrente ha inoltre dimostrato l'origine della provvista che ha permesso di effettuare l'investimento di € 120.000,00 che ha dato origine all'accertamento. In particolare ha allegato:

- copia della richiesta di emissione di assegno circolare pari ad € 120.000,00 da parte di [REDACTED] padre del ricorrente, all'ordine di [REDACTED];
- copia dell'assegno circolare;
- distinta di versamento dell'assegno circolare effettuata da [REDACTED] sul proprio conto corrente;
- richiesta di emissione di assegno circolare da parte del ricorrente, pari ad € 120.000,00 all'ordine della [REDACTED] società venditrice dell'immobile acquistato al ricorrente.

Poichè anche tutti questi elementi giustificano gli investimenti posti a base dell'accertamento induttivo impugnato, l'accertamento deve essere considerato illegittimo.


La Commissione pertanto accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Attesa la particolarità della questione trattata, decide di compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, spese compensate.

Così deciso in Taranto, 07 luglio 2016

Il relatore

Dott. Cosimo Prestile


Il presidente

Dott. Massimo Brandmatte
